



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE Rel.
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **83/2019** R.G.L.

promossa da:

ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA elettivamente
domiciliata in Torino, Via Po n. 51 presso lo studio e la persona
dell'Avv. Maurizio Scavone che la rappresenta e difende giusta
procura alle liti apposta in calce al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, (C.F.
80078750587), in persona del suo Presidente pro-tempore, con
Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando
Bagnasco per procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a
rogito dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente



domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: contribuzione.

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come da ricorso depositato il 20 febbraio 2019

Per l'appellato:

Come da memoria depositata il 5 settembre 2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino depositato in data 16 ottobre
2017, la Società Cooperativa Antares ha convenuto in giudizio
l'Inps esponendo:

- di aver assunto nel dicembre 2015, con contratti a tempo
determinato poi trasformati a tempo indeterminato in data
30.12.2015, undici lavoratori che in precedenza avevano
lavorato alle dipendenze della Società Cooperativa Rapidex,
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del
4.6.2017, con rapporti di lavoro risolti di fatto alla data della
dichiarazione di fallimento;
- che tali lavoratori (ad eccezione di uno che era rimasto in stato
di disoccupazione, Adriano Passeri) tra il fallimento e
l'assunzione da parte della ricorrente avevano intrattenuto
contratti a termine con la Società Cooperativa Dinamica;
- di aver assunto i predetti lavoratori facendo ricorso agli



incentivi contributivi previsti dall'art. 1 co. 118 della Legge di stabilità 2015, che ha riconosciuto l'esonero contributivo per 36 mesi a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori che nei sei mesi precedenti fossero risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

- di aver ricevuto avviso bonario da parte dell'Inps per il pagamento dell'importo di € 52.948,42 a titolo di contributi e sanzioni civili, ritenendo che la Cooperativa avesse indebitamente fruito dell'esonero contributivo in difetto della condizione dell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti;

- che l'Istituto previdenziale in autotutela aveva accertato la spettanza del beneficio dell'esonero contributivo in relazione al solo dipendente Adriano Passeri;

- che tutti i lavoratori assunti possedevano i requisiti soggettivi per consentire al datore di lavoro di godere dell'esonero contributivo in quanto, nonostante la formale comunicazione della cessazione del rapporto da parte del curatore del fallimento Rapidex in data 22.9.2015, i rapporti a tempo indeterminato dovevano ritenersi risolti alla data del fallimento (4.6.2015), non ostando i successivi rapporti a tempo determinato intrattenuti dei lavoratori con la Cooperativa Dinamica.

Sulla base di tali premesse la ricorrente ha chiesto l'accertamento della illegittimità del provvedimento emesso



dall'Inps Sede di Torino in data 13.12.2016 diretto ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 52.948,42 a titolo di contributi non versati e di sanzioni civili in ragione della revoca dei benefici contributivi fruiti dalla Società ricorrente per le assunzioni dei lavoratori in oggetto.

L'Inps si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Assunte le prove testimoniali, con sentenza n. 1798/2018 resa in data 3.12.2018 il Tribunale adito ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese di giudizio.

Avverso detta sentenza ha interposto appello Antares Società Cooperativa, chiedendone la riforma.

L'Inps, costituendosi, ha resistito all'appello.

All'udienza del 26.9.2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 1 comma 118 L. 190/2014 prevede:

"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base



annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato (...)".

In fatto, nel corso del giudizio di primo grado, sulla base della documentazione prodotta ed acquisita e delle dichiarazioni testimoniali rese dal Curatore del Fallimento Rapidex e da due dei lavoratori interessati, sono state acclarate le seguenti circostanze.

Al momento della dichiarazione di fallimento della Rapidex avvenuta in data 4.6.2015, l'attività della cooperativa era cessata e non è stata richiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, difettandone i presupposti: il personale non ha più pertanto prestato concretamente la propria attività lavorativa.

Gli aspetti relativi ai rapporti di lavoro del personale dipendente della cooperativa fallita sono stati affidati al consulente del lavoro della procedura che, a seguito di ordine di esibizione, ha depositato copia delle comunicazioni di sospensione e di licenziamento inviate ai dipendenti. Dall'esame di tale documentazione risulta che il curatore, con lettere 2 luglio 2015, ha comunicato ai dipendenti della cooperativa la sospensione del rapporto di lavoro dalla data del fallimento ex art. 72 L.F.; con successiva raccomandata in data 17.9.2015 il curatore del



fallimento ha comunicato la cessazione dei rapporti di lavoro ai dipendenti a far data dal 22.9.2015 con l'attivazione dal giorno successivo della procedura di mobilità presso la Regione Piemonte.

Il Giudice di primo grado è pervenuto al rigetto della domanda proposta dalla Società Cooperativa Antares sulla base delle seguenti argomentazioni:

- non è condivisibile la tesi di parte ricorrente che vorrebbe far retroagire gli effetti della cessazione dei rapporti non alla data indicata nella lettera di licenziamento, 22.9.2015, ma alla data di sospensione del rapporto stesso, coincidente con quella del fallimento ai sensi dell'art. 72 L.F., che prevede la sospensione dell'esecuzione dei contratti in corso alla data del fallimento;
- la dichiarazione di fallimento non è infatti idonea ad influire sui rapporti di lavoro pendenti alla data della stessa e non può costituire in sé giusta causa di risoluzione del contratto; neppure è idonea a far presumere l'avvenuta tacita risoluzione consensuale del rapporto la stipulazione da parte dei lavoratori – durante la sospensione dei rapporti con Rapidex – di contratti a tempo determinato con altro soggetto (la cooperativa Dinamica) temporaneamente subentrato nel medesimo appalto;
- non essendo trascorso un termine superiore ai sei mesi tra la cessazione del rapporto a tempo indeterminato con la cooperativa Rapidex e la nuova assunzione da parte della ricorrente, quest'ultima non può godere dell'esonero



contributivo di cui alla disciplina sopra delineata, con conseguente fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'Inps.

Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello la Cooperativa Sociale Antares deducendo che:

- la risoluzione contrattuale che si determina in caso di recesso del Curatore del rapporto di lavoro ha efficacia retroattiva fra le parti in base alla regola generale di cui all'art. 1458 c.c.; la risoluzione del contratto di lavoro infatti retroagisce, quanto agli effetti, alla data di dichiarazione di fallimento giacché la sospensione del rapporto derivante dall'art. 72 Legge Fall. non consente l'esecuzione di ulteriori prestazioni lavorative, ponendo il rapporto stesso in uno stato di quiescenza che non può, di per sé, pregiudicare il lavoratore il quale conserva la possibilità di accedere, da quella data, a tutti i benefici previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge; nella fattispecie, la data da prendere in considerazione ai fini dell'applicabilità dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015 è esclusivamente quella del deposito della sentenza dichiarativa del Fallimento del precedente datore di lavoro, 4.6.2015, e non già quella di effettuazione delle comunicazioni di recesso operate dal Curatore del Fallimento;
- nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento della Cooperativa Rapidex e quella di comunicazione dei licenziamenti da parte del Curatore, tutti i dipendenti della stessa



non hanno espletato alcuna prestazione di lavoro nell'interesse della società medesima, non hanno percepito alcun trattamento retributivo, con la conseguenza che tra le parti si è determinata una risoluzione di fatto del rapporto lavorativo;

- i lavoratori hanno trovato una diversa occupazione lavorativa presso la Cooperativa Dinamica dalla quale sono stati assunti con decorrenza 25.6.2015, circostanza incompatibile e inconciliabile con la pretesa proroga fino al 22.9.2015 dei rapporti di lavoro con la Cooperativa fallita;
- l'interpretazione esegetica del primo giudice contrasta con lo spirito della legge, art. 1 co. 118 ss. L. 190/2014, norma che è finalizzata alla promozione di forme di occupazione stabile, attraverso l'adozione della tipologia del contratto a tempo indeterminato.

L'appello è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2119, comma 2, c.c. il fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro e, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ex art. 72 L.Fall. (Cass. 7473/2012; Cass. Ord. 20647/2019).

La Suprema Corte, nella sentenza 522/2018 già citata dal primo giudice, ha ulteriormente precisato che: *"In tale lasso temporale, che va dalla dichiarazione di fallimento sino alla scelta del*



curatore, il rapporto di lavoro, in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e, difettando l'esecuzione della prestazione lavorativa, viene meno l'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione e i contributi. In detto tempo il curatore esercita una facoltà legittima, volta a verificare la possibilità e la convenienza alla prosecuzione dei rapporti di lavoro, in vista della conservazione della potenzialità produttiva dell'azienda, anche ai fini di una strategia liquidatoria; lo stato di incertezza in cui versa il lavoratore è bilanciato dalla possibilità a questi riconosciuta dall'art. 72 comma 2 L.f. di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine entro il quale deve determinarsi, decorso il quale il contratto si intende sciolto....Nel caso in cui il curatore deliberi di subentrare nel rapporto di lavoro esso prosegue con l'obbligo di adempimento per entrambe le parti delle prestazioni corrispettive. Ove, invece, il curatore intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell'ordinamento lavoristico perché la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l'obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro. Il lavoratore può reagire al recesso intimato dal curatore con gli ordinari rimedi impugnatori ..”



Nella fattispecie, il curatore del Fallimento ha comunicato ai lavoratori, con lettere del 2 luglio 2015, la sospensione del rapporto di lavoro dalla data del fallimento ex art. 72 L.F. ed i lavoratori non hanno inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 72, comma 2, L.Fall., ai sensi del quale *“Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”*.

La cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cooperativa Sociale Rapidex è intervenuta solo con successiva raccomandata del curatore del Fallimento del 17.9.2015, a far data dal 22.9.2015, con l'attivazione dal giorno successivo della procedura di mobilità presso la Regione Piemonte.

Infine, è irrilevante che i lavoratori in oggetto abbiano stipulato, nel periodo di sospensione del rapporto con la Cooperativa Rapidex, contratti a tempo determinato con altra società, la Cooperativa Dinamica, non costituendo circostanza significativa idonea ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale (Cass. 4.11.2016 n. 22489; Cass. 9.10.2014 n. 21310).

Conseguentemente l'appellante non può vantare il diritto di beneficiare dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014 per l'assunzione dei lavoratori in oggetto essendo espressamente prevista dalla norma l'esclusione delle assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti



siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

L'opzione interpretativa proposta da parte appellante, oltre che contrastare con la lettera della legge ed il quadro normativo sovra ricostruito, è preclusa dalla natura eccezionale di una norma che, in presenza di determinate condizioni rimesse alla discrezionalità del legislatore, definisce e determina la fattispecie di esonero dal generale obbligo contributivo, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva.

Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Attesa la reiezione dell'appello, sussistono le condizioni ex lege (art. 1, co. 17/18, l. n. 228/2012) per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 6.615,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 26.9.2019.



Presidente est.

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

